

ALLEGATO 3
SCHEMA DI CONTRATTO

Repubblica Italiana

Università degli Studi Roma Tre

Contratto di appalto

per la fornitura di personal computer portatili per smart working

L'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata “Università”) con sede in Roma, Via Ostiense n. 159, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell’art. 22 dello Statuto dell’Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Dott. Pasquale Basilicata, nato a Napoli il 12 luglio 1954 e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

La società XXX (di seguito denominata “Appaltatore”), con sede legale in XXX, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXX n. XXX, legalmente rappresentata da XXX, che interviene nel presente Contratto in qualità di XXX;

PREMESSO

- Che in data 10 maggio 2018 è stato pubblicato il bando istitutivo del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito “SDAPA”) per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni, indetto da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 55, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- Che il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata nella seduta del 29 settembre 2020, ha autorizzato l’indizione di un appalto specifico nell’ambito del suddetto SDAPA, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di

personale computer portatili per smart working;

- Che, a tal fine, la lettera d'invito è stata inviata a tutti gli operatori economici ammessi alle categorie merceologiche oggetto dell'appalto specifico in data XXX, e gli atti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sono stati pubblicati sul profilo del committente e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture;
- Che l'Appaltatore è risultato primo classificato nell'appalto specifico di cui *infra*;
- Che l'appalto specifico è stato aggiudicato con Decreto del Dirigente n. XXX del XXX, previa verifica della proposta di aggiudicazione;
- Che l'Avviso di gara esperita è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data XXX, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Speciale n. XXX, sul profilo del committente, sull'Albo Pretorio, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta "Aste e Appalti Pubblici" e per estratto sui quotidiani "XXX";
- *<eventuale>* Che, nelle more dalla sottoscrizione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016, è stato sottoscritto in via d'urgenza in data XXX il Verbale di consegna della fornitura, con decorrenza dal giorno XXX;
- Che la spesa relativa al presente appalto graverà sul budget degli investimenti dell'Università;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non

materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Tutta la documentazione elaborata e pubblicata da CONSIP S.p.A. per l'istituzione del SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, con particolare riferimento all'Allegato 1 – Capitolato Tecnico;
- Il Capitolato d'oneri allegato alla lettera d'invito per la partecipazione all'appalto specifico (di seguito "*Capitolato d'oneri*");
- Il Capitolato Tecnico generato dal Sistema, relativo all'appalto specifico per l'affidamento della fornitura di personale computer portatili per smart working (di seguito "*Capitolato tecnico*");
- Il Capitolato Tecnico Integrativo, contenente le specifiche tecniche integrative dell'Università rispetto al Capitolato Tecnico generato dal Sistema (di seguito "*Capitolato Tecnico Integrativo*");
- La Documentazione amministrativa, l'Offerta economica e le Schede tecniche prodotte in sede di gara dall'Appaltatore;
- Il Verbale di consegna della fornitura sottoscritto dalle Parti, a decorrere dal quale sono computati i termini contrattuali di esecuzione della fornitura.

Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Art. 2 – Oggetto

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per la fornitura di personale computer portatili per smart working, da eseguirsi con le modalità e alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e nei documenti elencati nell'Art. 1 del presente

Contratto.

Si precisa che la fornitura oggetto del contratto si intende comprensiva:

- del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per il periodo di sessanta mesi dal *Certificato di verifica di conformità e accettazione della fornitura* di cui all'Art. 8 del presente contratto;
- di trasporto e consegna delle apparecchiature;
- della predisposizione apparati;
- dell'installazione presso l'utente finale, ove prevista, come descritta nel *Capitolato Tecnico Integrativo*.

Nella fornitura è altresì ricompresa la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni.

Sono a totale carico dell'Appaltatore, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, relativi:

- alle spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti;
- alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi;
- allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l'Università potrà, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione per motivi dovuti a variazioni nell'organico o modifiche nell'organizzazione delle attività dell'Università, imporre all'Appaltatore

un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni e con adeguamento del corrispettivo contrattuale in base agli stessi prezzi unitari indicati dall'Appaltatore in fase di gara. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Nessuna variazione al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dall'Università nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e, qualora effettuate, tali variazioni non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Durata contrattuale

Il presente contratto ha effetto dalla data di sottoscrizione del *Verbale di avvio della fornitura* e avrà termine allo spirare di sessanta mesi decorrenti dal *Certificato di verifica di conformità e accettazione della fornitura* di cui all'Art. 8 del presente Contratto, termine dell'erogazione del servizio di assistenza e manutenzione di cui all'Art. 9 del presente Contratto.

L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D.Lgs. 50/2016, e delle tempistiche previste nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto.

Art. 5 – Luogo di consegna dei beni

La consegna avverrà secondo le modalità indicate nel *Capitolato Tecnico Integrativo*, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30, salvo diversa indicazione dell'Università da formularsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle attività di consegna.

I beni consegnati dovranno essere corredati dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il loro corretto utilizzo.

La consegna dovrà risultare da appositi documenti, che dovranno riportare quanto segue:

- i) la ragione sociale dell'Appaltatore;
- ii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi;
- iii) la data di effettiva consegna;
- iv) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca, tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi dell'Università. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.

Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto dell'Università, sulla documentazione sopra indicata vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i dei beni oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.

Nel caso in cui l'Appaltatore consegnasse i beni senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, l'Università si riserva la facoltà di non prendere in carico i beni in arrivo.

Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione dell'Università alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nel Capitolato Tecnico Integrativo e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, l'Università rilevasse che l'Appaltatore abbia consegnato beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, l'Università si riserva la facoltà di respingere i beni in consegna senza alcun addebito per la stessa.

Art. 6 – Piano operativo di installazione

L'Appaltatore consegnerà all'Università, entro **quindici giorni** naturali e consecutivi dalla data di avvenuto approvvigionamento come previsto nel *Capitolato Tecnico Integrativo*, un *Piano operativo* contenente i termini per l'installazione, l'attivazione la configurazione dei beni oggetto della fornitura, nel rispetto delle tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico Integrativo medesimo.

Il *Piano operativo* dovrà, altresì, riportare l'indicazione dei nominativi e dei *curricula* dei tecnici specializzati che effettueranno il servizio di installazione e il servizio di assistenza *on site*, nonché del Responsabile della fornitura di cui all'Art. 15 del presente Contratto, che dovranno possedere i requisiti specificati all'art. 4.2, 4.4 e 5.2 del *Capitolato Tecnico Integrativo*.

Il *Piano operativo* dovrà essere approvato dall'Università entro **cinque giorni** dall'avvenuta consegna dello stesso. Fatte salve eventuali modifiche richieste dall'Università, i termini previsti nel *Piano operativo* così approvato devono intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 28 del presente Contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Università si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 – Rapporto di fine installazione e garanzie – Clausola risolutiva espressa

Durante lo svolgimento delle operazioni di consegna e installazione, l'Università potrà richiedere all'Appaltatore la presentazione di report periodici, come previsto dall'art. 5.1 del Capitolato Tecnico Integrativo.

Ultimate le operazione di installazione e messa in esercizio, l'Appaltatore dovrà consegnare all'Università un "*Rapporto di fine installazione*" recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle versione dei prodotti HW e dei relativi software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e al Capitolato Tecnico Integrativo, e le articolazioni delle prove proposte per effettuare la verifica di conformità.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore garantisce espressamente:

- la piena proprietà delle apparecchiature fornite, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi;
- che le apparecchiature, i materiali e i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o a errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati;
- che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso;
- che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Appaltatore anche per il fatto del terzo, intendendo l'Università restare estranea ai rapporti tra l'Appaltatore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla data del *Certificato di verifica di conformità e accettazione della fornitura* di cui all'Art. 8 del presente contratto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in sei mesi dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti paragrafi, l'Università, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del seguente Art. 29, nonché dell'art. 1456 c.c..

Art. 8 – Verifica di conformità e accettazione della fornitura – Clausola

risolutiva espressa

Entro venti giorni dalla data di ultima installazione, le apparecchiature oggetto della fornitura saranno sottoposte a verifica di conformità. A tal fine, all'interno del *Rapporto di fine installazione* di cui all'Art. 7 del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà riportare la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura. L'Appaltatore prende atto e accetta che la verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dall'Università e che l'Università si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità verrà effettuata nel rispetto dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, e sarà finalizzata a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte ossia che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e che i servizi erogati siano conformi ai livelli previsti nel Capitolato tecnico e nel Capitolato Tecnico Integrativo.

Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Responsabile unico del procedimento per gli adempimenti di competenza. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel Capitolato tecnico e nel Capitolato Tecnico Integrativo.

In sede di verifica di conformità, l'Appaltatore si impegna a fornire all'Università tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell'Università.

A conclusione di tutte le operazioni di verifica, qualora risulti che l'Appaltatore abbia regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e all'art. 102, D.Lgs. 50/2016, l'Università rilascerà il *Certificato di verifica di conformità e accettazione della fornitura*.

Il *Certificato di verifica di conformità e accettazione della fornitura* riporterà l'esito conclusivo della verifica dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini qualitativi e quantitativi prescritti dal Capitolato tecnico e dal Capitolato Tecnico Integrativo o dagli altri documenti elencati all'Art. 1 del presente Contratto, eventuali osservazioni e annotazioni dell'avvenuta contestazione delle penali di cui Art. 28 del presente Contratto, nonché l'autorizzazione all'Appaltatore a emettere la relativa fattura, con la quantificazione dell'importo effettivamente dovuto sulla base delle risultanze delle verifiche.

La data del *Certificato di verifica di conformità e accettazione della fornitura* verrà considerata quale data di accettazione della fornitura e di tutti i servizi ad essa correlati, a eccezione dei servizi di assistenza e manutenzione, in relazione ai quali sarà emesso il *Certificato di conformità finale* di cui all'Art. 9 del presente Contratto.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Università, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati sulle apparecchiature durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico Integrativo. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al seguente Art. 28 del presente Contratto. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Università, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'Art. 29 del presente Contratto, nonché dell'art. 1456 c.c..

Tutti gli oneri derivanti dalle verifiche di conformità si intendono a carico dell'Appaltatore.

Art. 9 – Servizio di assistenza e manutenzione e Certificato di conformità finale

L'Appaltatore si obbliga a prestare il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia dei beni oggetto della fornitura per un periodo di sessanta mesi decorrenti dalla data del *Certificato di verifica di conformità e accettazione della fornitura* di cui all'Art. 8 del presente contratto.

Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall'Appaltatore a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per l'Università, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui all'Art. 10 del presente Contratto.

I servizi di assistenza e manutenzione dovranno essere prestati con le modalità

puntualmente indicate nel Capitolato Tecnico e dal Capitolato Tecnico Integrativo.

Durante il periodo di assistenza e manutenzione, l'Università potrà richiedere all'Appaltatore la presentazione di report periodici, come previsto dall'art. 5.1 del Capitolato Tecnico Integrativo.

A conclusione del periodo di assistenza a manutenzione dei prodotti oggetto della fornitura, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà all'emissione del *Certificato di conformità finale*, a seguito del quale l'Università procederà allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'Art. 18 del presente Contratto.

Art. 10 – Corrispettivo e pagamenti

Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per le apparecchiature riportati nella dichiarazione d'offerta, è pari a euro *<da definire a seguito dell'aggiudicazione>* al netto dell'I.V.A. e sarà erogato con le modalità e nei termini statuiti all'Art. 11 del presente Contratto. Il presente appalto non presenta per rischi interferenziali e, pertanto, i relativi oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00 (zero/00).

Il corrispettivo deve intendersi remunerativo di tutte le prestazioni di cui all'Art. 2 e dei servizi di cui all'Art. 9 del presente Contratto, nonché di tutti gli oneri diretti e indiretti per dare la fornitura finita a regola d'arte, funzionale e adatta allo scopo alla quale è destinata, secondo quanto stabilito nel presente Contratto e nei documenti elencati nell'Art. 1 del presente Contratto.

Sono, altresì, compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Università.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli alle

proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Eventuali forniture integrative richieste nei casi e con le modalità di cui all'Art. 3 del presente Contratto saranno remunerate tenendo conto dei prezzi unitari indicati dall'Appaltatore in fase di gara.

Art. 11 – Fatturazione

Il pagamento del corrispettivo di cui all'Art. 10 del presente Contratto, e di eventuali importi integrativi nei casi di cui all'Art. 3, fatta salva l'applicazione di eventuali penali, avverrà a seguito dell'emissione del *Certificato di verifica di conformità e accettazione della fornitura*, che riporterà l'autorizzazione all'Appaltatore a emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, comma 213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con le modalità riportate nel D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a: *“Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense 159 – 00154 Roma, Partita I.V.A. e codice fiscale 04400441004”* e vi dovranno essere inseriti i seguenti dati:

Nome dell'Ufficio: **Area contratti**

Codice Univoco Ufficio: **6G6L4L**

Codice CIG:

<nel caso di RTI riportare la seguente dicitura: In caso di RTI ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.

Eventuali fatture emesse dall'Appaltatore in assenza della relativa autorizzazione saranno a questi restituite.

Il pagamento della fattura da parte dell'Università è, in ogni caso, subordinato alla verifica del permanere in capo all'Appaltatore dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dell'assenza di inadempienze contributive -

risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 - e di inadempienze fiscali – risultanti dalle verifiche di cui al combinato disposto dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.M 18 gennaio 2008, n. 40. Pertanto, in relazione alla fattura, l'Università effettuerà i controlli ed applicherà le prescrizioni previste dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 *<eventuale nel caso di subappalto: anche per il subappaltatore>*.

L'Università, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Università applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'Università pagherà la fattura entro **trenta giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento della stessa, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, mediante bonifico bancario in favore dell'Appaltatore sul conto corrente bancario da questi comunicato ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 del presente Contratto. L'Appaltatore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Università, i pagamenti

effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017; pertanto, all'Appaltatore sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'Imposta sul Valore Aggiunto sarà versata direttamente all'Erario (cd. *split payment*).

Art. 12 – Cessione del credito

È facoltà dell'Appaltatore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; l'eventuale cessione del credito dovrà essere effettuata e notificata all'Università con le modalità ed i termini prescritti dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto da detta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al

Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC.

L'Appaltatore ha comunicato all'Università - con nota acquisita al prot. XXX del XXX - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 29 del presente Contratto.

L'Università verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli subappalti o sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi sono tenuti ad informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del

Governo della Provincia di Roma.

Art. 14 – Trasparenza dei prezzi - – Clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Università di incamerare la garanzia prestata, con le modalità di cui all'Art. 29 del presente Contratto.

CAPO II – ESECUZIONE DEL'APPALTO

Art. 15 – Responsabile dell'appalto

Al fine di consentire la regolare esecuzione contrattuale, all'atto della sottoscrizione

del presente contratto (o, ove antecedente, alla data di sottoscrizione del Verbale di avvio della fornitura di cui all'Art. 1) l'Appaltatore dovrà indicare il nominativo del Responsabile della fornitura, che fungerà da referente nei confronti dell'Università per le comunicazioni e gli aspetti logistici e amministrativi relativi all'appalto e, più in generale, rappresenterà l'Appaltatore a ogni effetto.

Le informazioni e gli eventuali disservizi e inadempienze comunicate al Responsabile della fornitura si intendono come direttamente rappresentate all'Appaltatore stesso.

Art. 16 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Università. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge 52/1991.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto con le modalità di cui all'Art. 29 del presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 17 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di

subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 29 del presente Contratto.

oppure

Art. 11-bis – Subappalto

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nei successivi commi, si è riservata di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: XXX per una quota pari al XXX % dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso l'Università, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; iii) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'Università procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della

suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Università revocherà l'autorizzazione.

L'Appaltatore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire un'autorizzazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Università, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Università dei danni

che dovessero derivare all'Università medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, l'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, nonché in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Università acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del Direttore dell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Università entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Università può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del

danno, con le modalità di cui all'Art. 29 del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore si impegna a comunicare all'Università, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate, nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

CAPO III – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 18 – Garanzia definitiva

L'Appaltatore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante cauzione XXX per l'importo di euro XXX, rilasciata da XXX, e attestata con documento n. XXX del XXX.

L'Università ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene

eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'Università ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

L'Università ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

L'Università potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta dell'Università medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti all'Appaltatore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di eventuali crediti dell'Università verso l'Appaltatore e subordinatamente alla consegna, da parte dell'Appaltatore all'Istituto garante, di copia del *Certificato di verifica di conformità*. L'Appaltatore dovrà inviare per conoscenza all'Università la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.

La cauzione definitiva sarà svincolata solo a pieno adempimento di tutti gli oneri contrattuali, e, pertanto, solo a conclusione del periodo di sessanta mesi di assistenza e manutenzione dei prodotti di cui all'Art. 9, e a seguito dell'emissione del *Certificato di conformità finale* di cui al medesimo articolo.

Fermo restando quanto sopra detto, per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

**Art. 19 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa – Clausola
risolutiva espressa**

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Università e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, a decorrere dal *Verbale di avvio della fornitura* e almeno fino all'emissione del *Certificato di verifica di conformità e accettazione della fornitura*.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente capoverso l'Appaltatore, ha presentato la garanzia dai rischi derivanti da responsabilità civile per danni a terzi, comprensiva dell'estensione ai danni da incendio, e da responsabilità civile verso operai (R.C.O.), con il massimale pari a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro, per mezzo della polizza n. XXX, stipulata con la società XXX, in data XXX con scadenza il XXX.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente capoverso.

Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata e fatto salvo

l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito, con le modalità di cui all'Art. 29 del presente Contratto.

Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Università delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori. *<eventuale, qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese>* Le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO IV - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 20 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, di assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Per le prestazioni richieste l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie

contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del D.Lgs. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

L'Appaltatore riconosce all'Università la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che, a seguito di verifica, fossero ritenute dall'Università non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l'Appaltatore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione a mezzo PEC da parte dell'Università, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, e a garantire la continuità della prestazione.

Art. 21 – Inadempienze contributive e retributive

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte dell'Università del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compresi eventuali subappaltatori), l'Università provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di risposta allo scadere di tale termine precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra

assegnato, l'Università pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore *<ove applicabile il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016: oppure dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente>*.

L'Università predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, l'Università provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 22 – Sicurezza sul lavoro

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. A tale fine, l'Appaltatore adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Università, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Università da qualsivoglia onere e responsabilità.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene

ogni relativa alea.

Art. 23 – Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Per quanto riguarda oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda integralmente al Capitolato tecnico e al Capitolato Tecnico Integrativo.

Art. 24 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici e nella materia oggetto del presente appalto, di ogni altra normativa cui il Capitolato tecnico, il Capitolato Tecnico Integrativo e il Capitolato d'oneri facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità" dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre" consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo Internet: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene, e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal già menzionato Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 62/2013, con le modalità di cui all'Art. 29 del presente Contratto.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali e riservatezza – Clausola risolutiva espressa

L'Università tratta i dati forniti dall'Appaltatore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

A tale proposito, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, pubblicata sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo Internet: <https://www.uniroma3.it/privacy/>.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore è nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"). A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire le prestazioni oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del

Regolamento UE.

L'Appaltatore si impegna a garantire che il proprio personale autorizzato e i propri Sub-responsabili osservino, in ogni momento, le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, nonché gli obblighi contenuti nelle *Istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali* allegate al *Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali* pubblicate sul sito dell'Università all'indirizzo <https://www.uniroma3.it/privacy/>.

Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dall'Università, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Università potrà risolvere il contratto con le modalità di cui all'Art. 29 del Codice, ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

In ogni caso, l'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Università, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati relativi alle attività svolte dall'Università di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente periodo si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Contratto.

Art. 26 – Brevetti industriali e diritti d'autore – Clausola risolutiva espressa

L'Università acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo e affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali e opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Università da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Università.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Università azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Appaltatore, quest'ultimo manleverà e terrà indenne l'Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Università.

L'Università si impegna a informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Università.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, potrà procedere alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto, con le modalità di cui all'Art. 29 del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 27 – Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software – Clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore dovrà richiedere per iscritto all'Università l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software ove ciò sia già stato evidenziato nel Capitolato Tecnico, negli ambienti informatici messi a disposizione dall'Università medesima, indicando il tipo di prodotto e il motivo del suo utilizzo. L'uso di prodotti software non autorizzati dall'Università costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. È facoltà, in ogni caso, dell'Università sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.

L'Appaltatore garantisce che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. *embedded*) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente capoverso, ferma restando la facoltà dell'Università di risolvere il presente contratto ai sensi dell'Art. 29 del presente Contratto, l'Appaltatore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

CAPO V – VIOLAZIONI E SCIoglimento DEL CONTRATTO

Art. 28 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore prende atto che l'Università applicherà all'Appaltatore una penale come indicato nel Capitolato Tecnico Integrativo, anche laddove il ritardo si manifesti solo per una parte della fornitura.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Contratto, al Capitolato tecnico e al Capitolato Tecnico Integrativo. In tal caso l'Università applicherà all'Appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà a essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001:2000 rilasciato all'Appaltatore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese *<o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto>*, l'Università si riserva di applicare una penale pari allo 0,1 % (zero virgola uno per cento) dell'intero importo contrattuale, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.

In caso di mancato rispetto delle norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti

prodotti nell'esecuzione del contratto nonché degli imballaggi dei prodotti forniti (ad esempio, in caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla raccolta e separazione dei materiali riciclabili con conseguente irregolare conferimento degli stessi; in caso di conferimento di rifiuti impropri nell'ambito della raccolta dei rifiuti solidi urbani o dei rifiuti sottoposti a raccolta differenziata): sarà applicata una penale fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni violazione riscontrata, proporzionalmente alla durata e all'entità della violazione. Rimane fermo che, oltre al pagamento della penale suddetta, l'Appaltatore è tenuto a rifondere all'Università l'importo di eventuali sanzioni pecuniarie comminate a quest'ultima dal concessionario pubblico del servizio di raccolta o dalla polizia urbana in dipendenza del mancato rispetto delle norme in materia di raccolta differenziata;

In caso di violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente sarà applicata una penale fino ad un massimo di € **5.000,00 (cinquemila/00)** per ogni violazione riscontrata, proporzionalmente alla durata ed all'entità della violazione. Rimane salva l'applicazione di eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori prescritti dalla legge.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito in forma scritta – anche tramite PEC - e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questa formalmente comunicate all'Università nel termine massimo di cinque giorni dalla stessa contestazione.

Il Responsabile Unico del procedimento può valutare di rinunciare all'applicazione della penale qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore evidenzino la giustificazione documentata della sussistenza di casi di forza maggiore o, comunque, l'assenza di colpa o responsabilità dell'Appaltatore stesso.

La segnalazione dell'applicazione della penale sarà riportata sul *Certificato di verifica*

di conformità, richiamando il provvedimento sanzionatorio applicato, e il relativo importo sarà detratto dal corrispettivo contrattuale. Laddove la penale sia applicata durante il periodo di assistenza e manutenzione, la segnalazione dell'applicazione sarà riportata sul *Certificato di conformità finale*, richiamando il provvedimento sanzionatorio applicato, e il relativo importo sarà incamerato attraverso escussione della cauzione definitiva di cui all'Art. 18 del presente Contratto.

Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare del corrispettivo netto contrattuale. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga il 10% di tale corrispettivo, l'Università ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all'Art. 29, e di intervenire direttamente o tramite altra Impresa per l'espletamento dell'appalto, ai sensi dell'Art. 31 del presente Contratto. In tal caso, non verranno riconosciuti all'Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo restando il diritto da parte dell'Università di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi genere derivati dalle inadempienze dell'Appaltatore.

L'Università, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'Art. 18 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Università si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere all'Università l'ammontare di eventuali oneri che la stessa

Università dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’Appaltatore.

A giustificazione dei ritardi nell’espletamento dell’appalto, l’Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Imprese che provvedono, per conto dell’Università, ad altri lavori, servizi o forniture, se lo stesso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università stessa, tramite il Responsabile Unico del procedimento, il ritardo a queste Imprese ascrivibile, affinché lo stesso possa farne regolare contestazione.

Art. 29 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti dall’Art. 7, dall’Art. 8, dall’Art. 13, dall’Art. 14, dall’Art. 24, dall’Art. 26, dall’Art. 27, dall’Art. 28, dall’Art. 16, dall’Art. 17, dall’Art. 19 del presente Contratto, nonché nei seguenti casi, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1453, inadempimenti gravi e sostanziali:

- a) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi del D.P.R. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R.;
- b) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- c) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
- d) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

- e) nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001-2000 rilasciata all'Appaltatore *<o, se del caso, a una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese>* per un periodo superiore a tre mesi.

Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché l'Università notifichi per iscritto all'Appaltatore, anche a mezzo PEC, la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale.

Inoltre, laddove l'Università accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore a una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Università ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del presente articolo.

In tutti i casi di risoluzione contrattuale di cui al presente articolo, l'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente Art. 18 del; rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate ai sensi dell'Art. 28 e il risarcimento per maggiori danni subiti, e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto dell'Università al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore è tenuto a fornire all'Università tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Università può recedere dal contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, l'Università, in ragione di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. - ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l'Appaltatore non acconsenta a una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 31 – Affidamento a terzi

Fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 per i casi ivi disciplinati, in caso di risoluzione nei casi previsti dalla legge e dall'Art. 29 o di recesso ai sensi dell'Art. 30, l'Università ha il diritto di far eseguire la fornitura, totalmente o parzialmente, in danno all'Appaltatore inadempiente, da altra impresa di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore inadempiente per iscritto, anche a mezzo di PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e del relativo importo. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali nelle quali lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione o il recesso.

Tutte le spese che l'Università dovesse sostenere per affidare ad altra impresa le prestazioni saranno inoltre poste a carico dell'Appaltatore inadempiente

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 32 – Comunicazioni tra le parti

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo della sede legale indicato nelle premesse o all'indirizzo di PEC indicato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

Art. 33 – Risoluzione delle controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università

nell'applicazione del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 34 – Norme sopravvenute

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Le Parti si riservano, inoltre, la facoltà di proporre e, di comune accordo, apportare, nel corso del rapporto contrattuale, ogni miglioramento alle modalità di esecuzione della fornitura che si renda utile ed opportuno in conseguenza di variazioni delle norme interne dell'Università e dell'assetto organizzativo della stessa. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procederà in forma scritta, anche a mezzo PEC.

Art. 35 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti l'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica.

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda. A tale proposito, l'Appaltatore

dichiara che le prestazioni oggetto del contratto sono effettuate nell'esercizio di
impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi
del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere
applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86
con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Roma,

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale BASILICATA

Per la Società _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di
approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice
civile le clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:

Art. 3 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia; Art. 5 – Luogo di
consegna dei beni; Art. 7 – Rapporto di fine installazione e garanzie – Clausola
risolutiva espressa; Art. 8 – Verifica di conformità e accettazione della fornitura –
Clausola risolutiva espressa; Art. 9 – Servizio di assistenza e manutenzione e
Certificato di conformità finale; Art. 11 – Fatturazione; Art. 13 – Tracciabilità dei
flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa; Art. 14 – Trasparenza dei prezzi -
Clausola risolutiva espressa; Art. 16 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola
risolutiva espressa; Art. 17 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa;

Art. 19 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa – Clausola risolutiva espressa; Art. 24 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa; Art. 25 – Trattamento dei dati personali e riservatezza – Clausola risolutiva espressa; Art. 26 – Brevetti industriali e diritti d’autore – Clausola risolutiva espressa; Art. 27 – Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software – Clausola risolutiva espressa; Art. 28 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa; Art. 29 – Risoluzione e clausole risolutive espresse; Art. 30 – Recesso; Art. 33 – Risoluzione delle controversie.

Per l’Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale BASILICATA

Per la Società_____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____